

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4289

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANIN, PAOLA BOLDRINI, BOLOGNESI, CARELLA, CASATI, COVA,  
DALLAI, D'ARIENZO, FUSILLI, GRASSI, LA MARCA, SALVATORE  
PICCOLO, PAOLO ROSSI, VENITTELLI, SCANU**

Disposizione concernente il trasferimento del personale delle  
Forze armate e delle Forze di polizia

*Presentata il 10 febbraio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riorganizzazione delle nostre Forze armate, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 244 del 2012 e nei conseguenti decreti legislativi, comporta la chiusura, il riassetto, il riordino e la ridislocazione di numerosi enti e riparti.

Spesso al personale in servizio in tali enti viene offerta la possibilità di essere reimpiegato presso enti vicini attraverso un trasferimento a domanda, ancorché dettato unicamente da esigenze della Forza armata di appartenenza.

Tale tipologia di trasferimento non prevede nessun beneficio economico e non consente al coniuge di fruire dei benefici di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, rubricato « Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia », in base al quale: « Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze

armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina ».

In sostanza, dal combinato disposto delle leggi n. 244 del 2012 e n. 266 del 1999 deriva al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia un disagio che può essere evitato, intervenendo sulla norma-

tiva che regola l'impiego del personale militare e individua le varie fattispecie di trasferimento, introducendo tra queste il | trasferimento a domanda con il diritto alla mobilità del coniuge impiegato presso la pubblica amministrazione.

**PROPOSTA DI LEGGE**

—

**ART. 1.**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare può essere reimpiegato anche mediante trasferimento a domanda, con riconoscimento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, del diritto alla mobilità del coniuge impiegato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



\*17PDL0050560\*